

Legalità. Regolamento sul rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi ai cantieri

Roma, 16 Settembre 2010

Confindustria

Affari Legislativi

Il Direttore Marcella Panucci

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 212 del 10-9-2010) il **DPR n. 150 del 2 agosto 2010** - "*Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici*".

Le nuove disposizioni, in vigore dal 25 settembre prossimo, danno attuazione ad una specifica delega contenuta nel nuovo art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, a sua volta introdotto dalla Legge sicurezza pubblica dello scorso anno (l. n. 94/2009, art. 2, co. 2, lett. b. Sul punto v. nostra News del 30 luglio 2009).

L'obiettivo di tali disposizioni è di rendere più efficace l'attività di contrasto alla penetrazione criminale nelle attività imprenditoriali coinvolte nel ciclo di realizzazione di opere pubbliche, qualunque sia il valore dei contratti o dei subcontratti e, soprattutto, anche successivamente alla stipula/autorizzazione degli stessi.

Il citato art. 5-*bis* ha infatti ampliato i poteri dei Prefetti di disporre controlli nella fase di esecuzione dei lavori pubblici, anche al di sotto delle soglie di valore previste dalla legge (5 mln di euro per gli appalti e 300 mila euro per le forniture), rinviando ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di rilascio delle informative interdittive riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.

Il presente Regolamento disciplina appunto tali modalità, stabilendo in particolare che, qualora dalle risultanze investigative e dagli elementi fattuali accertati *in loco* dai gruppi interforze emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria dell'accesso, il Prefetto emetta l'informazione di cui all'art. 10 del DPR n. 252/1998, che è idonea a produrre gli effetti caducatori previsti dalla legge (revoca di autorizzazioni e concessioni e/o recesso dal contratto) sulla documentazione precedentemente rilasciata.

A questo scopo, il provvedimento interdittivo del Prefetto dovrà essere tempestivamente comunicato alle altre amministrazioni e autorità interessate

(stazione appaltante, Camera di commercio, DIA, Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, Ministeri delle infrastrutture e dello Sviluppo Economico), per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Carlo La Rotonda

Per informazioni rivolgersi a:

AL - Affari Legislativi | *Riferimento:* La Rotonda Carlo

Telefono: 065903528 | *E-mail:* c.larotonda@confindustria.it